**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

**“WHISTLEBLOWING”**

# SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura (di seguito anche “Procedura”) ha lo scopo di fornire chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuto, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni aventi ad oggetto “violazioni”, nonché circa le misure di protezione previste dalla normativa in materia.

Per “violazioni” si intendono tutti quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui i *whistleblowers* siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo (cfr. punto 6.3)

M.G.M. motori elettrici S.p.A. è fortemente impegnata a prevenire il verificarsi di illeciti nello svolgimento delle proprie attività, adottando le necessarie misure organizzative e disciplinari per contrastarne ogni possibile insorgenza. Per questo motivo ritiene fondamentale che i dipendenti e le terze parti segnalino presunte condotte illecite e comportamenti difformi dai principi di integrità etica, dei quali siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e del ruolo.

La presente Procedura è pertanto volta a rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto del *whisteblowing*, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni, nonché i timori che la segnalazione stessa non sia trattata con la dovuta riservatezza.

Gli obiettivi della presente Procedura sono:

* identificare i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
* definire il perimetro delle violazioni che possono essere oggetto di segnalazione;
* identificare la modalità con cui effettuare le segnalazioni;
* definire il processo di gestione della segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, e modalità operative;
* illustrare le misure di protezione previste per il segnalante;
* informare in merito alle sanzioni amministrative pecuniare applicate dall’ANAC alla Società e ai soggetti in caso di violazione di quanto stabilito dalla normativa;
* informare in merito alle sanzioni disciplinari applicabili.

# DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

|  |  |
| --- | --- |
| *codice documento /*  *riferimento normativo* | *titolo* |
| **Direttiva (UE) 2019/1937** | Direttiva dell’Unione Europea riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione di cui siano venute a conoscenza  in un contesto lavorativo pubblico o privato (cd. direttiva *Whistleblowing*). |
| **D.Lgs. n. 24 del 10 marzo**  **2023** | Decreto Legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano  violazioni delle disposizioni normative nazionali. |

# REGISTRAZIONI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *descrizione* | *responsabile*  *archiviazione* | *luogo di*  *archiviazione* | *tempo di*  *archiviazione* |
| Segnalazione ed eventuale documentazione allegata | Delegato | Applicativo TeamSystem Whistleblowing  https://www.teamsystem.com/software-whistleblowing/” | 5 anni dalla data della  comunicazione dell’esito finale della segnalazione |

# DEFINIZIONI E ACRONIMI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *acronimo* | *definizioni* | *descrizione* |
| - | **Violazioni** | Comportamenti, atti od omissioni che siano idonei a ledere l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui i *whistleblowers* siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo riferito alla Società. |
| - | **Segnalante/*Whistleblower*** | Persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione  pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. |
| **-** | **Facilitatore** | Persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di  segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. |
| **-** | **Contesto lavorativo** | Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito  potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *acronimo* | *definizioni* | *Descrizione* |
| **-** | **Persona coinvolta** | La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque  implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente. |
| **-** | **Ritorsione** | Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o  indiretta, un danno ingiusto. |
| **-** | **Delegato** | Soggetto autonomo e specificatamente formato, incaricato della gestione del canale di segnalazione e della verifica sulla fondatezza  delle circostanze rappresentate nella segnalazione. |
| **-** | **Canale per le segnalazioni** | Applicativo TeamSystem per trasmettere le segnalazioni, accessibile dalla intranet aziendale, dal sito web della Società  e direttamente dal browser. |
| **ANAC** | **Autorità Nazionale Anticorruzione** | Autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti  dell’attività amministrativa. |
| **-** | **Segnalazione interna** | Comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni presentate tramite il canale per le segnalazioni, oggetto della  presente Procedura. |
| **-** | **Segnalazione esterna** | Comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni presentate tramite il canale di segnalazione esterno gestito dall’ANAC. Le segnalazioni esterne non sono disciplinate dalla  presente Procedura. |
| **-** | **Divulgazione pubblica** | Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Le divulgazioni pubbliche non sono disciplinate dalla presente  Procedura. |

# RESPONSABILITÀ

La responsabilità per il controllo, per l’approvazione e per l’aggiornamento del presente documento spetta all’Organo Amministrativo della Società.

Eventuali modifiche non sostanziali possono essere approvate dai competenti Organi Delegati.

La responsabilità per l’esecuzione è di tutti i soggetti che svolgono le attività indicate dalla presente Procedura.

# DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

# Principi normativi

Con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. direttiva *Whistleblowing*).

L’obiettivo del D.Lgs. 24/2023 è disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico, o l’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Uno dei principali cardini della disciplina del *whistleblowing* è rappresentato dalle tutele riconosciute al segnalante per le segnalazioni effettuate nel rispetto della disciplina. Esse consistono da un lato, nel divieto di ritorsioni nei confronti dei segnalanti posto in capo al datore di lavoro, e dall’altro, nel regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti dal segnalante.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede che la tutela da ritorsioni si applichi non solo a coloro che effettuano segnalazioni, esplicitati al punto 6.2., ma anche ad altri soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione.

Vi sono tuttavia, alcune condizioni che devono sussistere affinché le persone segnalanti possano beneficiare del regime di protezione: (i) che le informazioni sulle violazioni segnalate rientrino nell’ambito oggettivo di cui al punto 6.3; (ii) che il segnalante al momento della segnalazione avesse “fondato motivo” di ritenere veritiere le informazioni; (iii) che la segnalazione sia effettuata secondo le modalità indicate al punto 6.4.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede altresì alcune disposizioni volte a garantire la tutela della riservatezza e la tutela dei dati personali, nonché a disciplinare le modalità di conservazione della documentazione relativa alla segnalazione.

# I soggetti legittimati alle segnalazioni

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni di violazioni e beneficiare delle misure di protezione sono indicati all’art. 3 del D.Lgs. 24/2023, come di seguito sintetizzato, in via esemplificativa e non esaustiva:

1. dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
2. lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
3. lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione;
4. liberi professionisti e consulenti;
5. volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
6. azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede che la protezione dalle ritorsioni venga concessa ai soggetti sopra indicati anche nei casi in cui la segnalazione di informazioni venga effettuata:

* + quando il rapporto giuridico di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  + durante il periodo di prova;
  + successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

# Oggetto delle segnalazioni

L’oggetto della segnalazione deve riguardare le violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 24/23. La normativa definisce “violazioni” tutti quei comportamenti, atti od omissioni che siano idonei a ledere l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui i whistleblowers siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del [D.Lgs 231/2001](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146502ART0) o violazioni dei Modelli Organizzativi;
3. illeciti richiamati e indicati nel D.Lgs. 24/2023, a titolo esemplificativo e non esaustivo riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’[articolo 325 del](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000653341ART697) [Trattato sul funzionamento dell’Unione europea](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000653341ART697) specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’[articolo 26, paragrafo 2, del Trattato](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000653341ART155) [sul funzionamento dell’Unione europea](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000653341ART155), comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o

i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

1. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori sopra richiamati.

**Non rientrano** nell’ambito oggettivo di applicazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 24/23 le seguenti fattispecie:

* + questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi;
  + segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali, riguardanti: servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente;
  + segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea.

Le segnalazioni non rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione della normativa non saranno prese in considerazione.

# Modalità e canali di trasmissione delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso l’apposito canale per le segnalazioni “Team System Whistleblowing”, accessibile dalla intranet aziendale, dal sito web e direttamente dal browser inserendo il seguente indirizzo: https://www.teamsystem.com/software-whistleblowing/

L’applicativo consente di effettuare le segnalazioni secondo le seguenti modalità:

* + in forma scritta;
  + in forma orale, previa richiesta nell’applicativo di un incontro diretto, che sarà fissato entro un ragionevole termine dalla data di ricezione della richiesta, secondo le modalità che saranno comunicate dal gestore della segnalazione (di cui al punto 6.5) attraverso l’applicativo stesso.

L’applicativo garantisce, attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tutte le segnalazioni ricevute sono crittografate e i dati sono archiviati su server sicuri all’esterno della rete aziendale.

L’applicativo consente altresì al segnalante di mantenere l’anonimato, spuntando l’apposita scelta.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Una volta concluso il processo di inserimento della segnalazione, l’applicativo assegna un numero identificativo alla segnalazione. Accedendo alla sezione “In-box”, inserendo il numero della segnalazione e la password generati in fase di inserimento della segnalazione, è possibile monitorare lo stato di avanzamento della gestione della segnalazione o comunicare direttamente con il gestore della segnalazione in caso di richieste di approfondimento o di incontro diretto.

# Il soggetto gestore delle segnalazioni

La gestione del canale di segnalazione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate ad un soggetto esterno (di seguito “Delegato).

Il Delegato provvede alla verifica dei fatti segnalati nel rispetto dei principi di obiettività e riservatezza, inclusa l’eventuale audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, può avvalersi del supporto e della collaborazione di consulenti esterni o delle competenti strutture aziendali.

Al Delegato spettano i seguenti adempimenti:

1. rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere, se necessario, integrazioni;
3. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il Delegato garantisce la riservatezza, oltre che all’identità del segnalante, anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del segnalante.

## Segnalazioni inviate ad un soggetto non competente

Qualora la segnalazione venga trasmessa ad un soggetto diverso dal gestore delle segnalazioni identificato e/o venga trasmessa con una modalità differente da quella descritta al punto 6.4., la segnalazione deve essere trasmessa tempestivamente al Delegato, e comunque entro e non oltre sette giorni dal suo ricevimento.

# Fase istruttoria

Prima di avviare l’indagine, il Delegato effettua un’analisi della segnalazione ricevuta per accertarsi che il segnalante rientri tra i soggetti qualificati di cui all’art. 3 del D.lgs. 24/2023 e che l’oggetto della segnalazione rientri tra quelli previsti dall’art. 2 del D.lgs. 24/2023.

Accertate le condizioni sopra esposte, il Delegato avvia un’indagine interna al fine di ricostruire i fatti segnalati. Il Delegato potrà avvalersi anche di consulenti esterni o di una o più Direzioni/Funzioni aziendali a seconda dell’oggetto della segnalazione, secondo i criteri e modalità meglio ritenute dal Delegato, adottando la massima riservatezza nella gestione dell’identità del segnalante e delle informazioni. Le modalità delle indagini saranno definite dal Delegato che, se lo ritiene opportuno, potrà chiedere un incontro diretto con il segnalante o con le persone che possono riferire informazioni importanti in merito al contenuto della segnalazione.

Al termine dell’istruttoria, il Delegato, con il contributo degli eventuali consulenti esterni incaricati, redige una relazione finale nella quale sono indicate le risultanze dell’indagine svolta.

Indipendentemente dalla conclusione dell’indagine, il Delegato comunica al segnalante le informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Qualora la segnalazione risulti fondata, il Delegato informa il segnalante della conclusione dell’indagine tramite la funzione In Box dell’applicativo e condivide gli esiti dell’istruttoria con la Direzione competente a seconda del soggetto coinvolto (a titolo esemplificativo: Personale e Organizzazione, Affari Legali, Approvvigionamenti), per l’adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti disciplinari/sanzionatori e per eventuali azioni di miglioramento.

Qualora la segnalazione risulti infondata, il Delegato provvede alla comunicazione dell’esito al segnalante tramite la funzione In Box dell’applicativo e archivia la segnalazione.

Il Delegato informerà altresì i competenti organi societari della chiusura dell’istruttoria e dell’esito delle attività di verifica svolte, nel rispetto della riservatezza dell’identità della persona segnalante

– qualora conosciuta –, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione.

Tutte le segnalazioni pervenute tramite il tool sono automaticamente codificate e registrate.

La documentazione cartacea e/o informatica relativa alla segnalazione dovrà essere archiviata secondo quanto disposto dal punto 6.9.

# La tutela da eventuali ritorsioni

L’art. 17 del D. Lgs. 24/2023 prevede il divieto di ritorsioni nei confronti del soggetto segnalante, che si traduce in regole volte a impedire, non far produrre effetti o rendere nulli gli atti o provvedimenti volti a punire il segnalante stesso per aver rivelato informazioni.

Per ritorsione si intende “*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono costituire forme di ritorsione nei confronti del segnalante: il licenziamento, la sospensione, la mancata promozione, il mutamento di funzioni, l’adozione di misure disciplinari, la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, ecc.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede che la tutela da ritorsioni si applichi anche ad altri soggetti che, pur non avendo trasmesso direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione. Rientrano in tale categoria i seguenti soggetti: (i) i cosiddetti “facilitatori”, definiti come le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; (ii) le altre persone che sono collegate al segnalante che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, come i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente; (iii) persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iv) gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede, tuttavia, alcune condizioni che devono sussistere affinché le persone segnalanti possano beneficiare del regime di protezione:

1. che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate rientrino nell’ambito oggettivo di cui al punto 6.3;
2. che il segnalante al momento della segnalazione avesse “fondato motivo” di ritenere veritiere le informazioni. Non sono pertanto sufficienti semplici supposizioni o “voci di corridoio”, così come notizie di pubblico dominio;
3. che la segnalazione sia effettuata secondo le modalità indicate al punto 6.4.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare non rilevano ai fini della sua protezione, che viene comunque garantita qualora siano rispettate le condizioni di cui sopra. Non rileva inoltre, ai fini delle tutele, la circostanza che il soggetto abbia segnalato pur non essendo certo dell’effettivo accadimento dei fatti segnalati e/o dell’identità dell’autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore in buona fede.

In mancanza del rispetto di tali condizioni generali, il D. Lgs. 24/2023 prevede che la tutela non possa essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala, qualora, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, subiscano indirettamente ritorsioni.

## Le condizioni in cui viene meno la tutela dalle ritorsioni per il segnalante

Il segnalante può perdere la protezione nei seguenti casi: i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;

1. in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

Non è altresì esclusa la responsabilità penale, civile o amministrativa per il *whistleblower* per tutti quegli altri eventuali comportamenti, atti od omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

# Provvedimenti sanzionatori

## Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall’ANAC

Come previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità (civile, penale, amministrativa e disciplinare), l'ANAC può applicare al responsabile (Società o persona fisica) le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

* + da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24/2023;
  + da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  + da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

## Provvedimenti disciplinari

Saranno eventualmente applicati nei confronti del soggetto responsabile dell’illecito segnalato gli opportuni provvedimenti disciplinari/sanzionatori.

Le sanzioni disciplinari saranno altresì applicate al soggetto segnalante nei casi di perdita della tutela dalle ritorsioni, richiamati al punto 6.7. della Procedura.

# Archiviazione e conservazione delle segnalazioni – Informativa sul trattamento dei dati inseriti dal segnalante

## Trattamento dei dati personali relativi a segnalazioni

La M.G.M. motori elettrici S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile di osservare i principi cardine dettati dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) e dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, al fine di assicurare che tutte le operazioni di trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, ecc.), svolte nell’ambito della propria attività, avvengano nel rispetto della normativa vigente. In tale ambito di applicazione rientrano, pertanto, anche le attività inerenti alla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico ovvero l’integrità dell’ente privato.

Al fine di poter conferire piena osservanza a quanto disciplinato dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, le attività di ricezione e gestione delle segnalazioni sono improntate ad un utilizzo di dati personali limitato a quanto strettamente necessario al fine di poter dare seguito a quanto oggetto di comunicazione.

Inoltre, i dati personali non manifestamente utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono oggetto di raccolta ovvero, ove raccolti, devono essere prontamente cancellati.

## Identificazione degli Incaricati del trattamento e Responsabili esterni

Il Titolare ha designato le persone fisiche autorizzate ad accedere alle informazioni di natura personale contenute in una specifica segnalazione, anche al fine di darvi seguito. L’individuazione del personale autorizzato da parte del Titolare del trattamento è uniformata al principio di minimizzazione del trattamento: si tratta di un numero delimitato di soggetti strettamente competenti in relazione a tali attività.

Nello svolgimento delle attività di trattamento di dati personali, il Titolare può inoltre individuare specifici soggetti esterni cui affidare specifici compiti. In tal caso, il Titolare del trattamento deve:

* + ricorrere unicamente a soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativamente previsti e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
  + disciplinare tale rapporto tramite apposito atto giuridico, che identifichi tale soggetto quale “Responsabile Esterno del trattamento”. È pertanto necessario che il Titolare nomini il fornitore/terza parte quale responsabile esterno del trattamento.

M.G.M. motori elettrici S.p.A. ha nominato, a tal fine, responsabile esterno del trattamento la società fornitrice dell’applicativo, TeamSystem

## Informativa ed esercizio dei diritti

In applicazione del principio di trasparenza, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di dati personali sono facilmente accessibili e comprensibili, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. A tal fine i Titolare del trattamento, con la presente procedura, fornisce idonea informativa ai sensi degli artt. 13-14 GDPR alle persone segnalanti e alle persone coinvolte in ordine alle finalità e modalità di trattamento e conservazione dei dati personali, limitate esclusivamente alla gestione delle segnalazioni in adempimento ad un obbligo di legge, assicurando, inoltre, nei limiti di cui all’art. 2-undecies lett. f) del D.Lgs. 196/2003, l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15- 22 GDPR che possono essere esercitati inoltrando apposita richiesta tramite l’applicativo con le medesime modalità dell’inserimento della segnalazione.

## Valutazione livelli di rischio e misure di sicurezza

I dati personali trattati nell’ambito della gestione di segnalazioni sono protetti con misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate secondo il livello di rischio connesso, valutato sulla base di una apposita valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

In tale ottica, attenendosi a quanto previsto dall’art. 32 GDPR, la Società ha messo in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento dei dati personali. A tal riguardo, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e tecnologico, alla natura dei dati personali trattati e alle caratteristiche delle operazioni di trattamento, si è tenuto in conto in special modo i rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso non autorizzato, anche accidentale, ai dati personali.

## Periodo di conservazione

La conservazione delle segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione è effettuata per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, salvo esercizio dei diritti di cancellazione e degli ulteriori previsti dalla normativa di riferimento.

# Informativa sulle segnalazioni Whistleblowing

M.G.M. Motori elettrici S.p.A. al fine di incentivare l’uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità, illustra al proprio personale dipendente e ai propri collaboratori in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato. La Società assicura altresì la puntuale informazione di tutto il personale dipendente e dei soggetti che con la stessa collaborano, non soltanto in relazione alle modalità di segnalazione adottate, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

Le informazioni in merito al canale di segnalazione, alle modalità e ai presupposti per effettuare le segnalazioni sono rese visibili:

* + nei luoghi di lavoro nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società;
  + nel sito internet: <https://www.mgmrestop.com/>;
  + in una sezione dedicata della intranet.

Con le stesse modalità è altresì fornita informativa in merito alle condizioni per l’effettuazione della segnalazione esterna e della divulgazione pubblica, nonché in materia di segnalazioni sulle ritorsioni da comunicare ad ANAC.

**ALLEGATI**

Manuale per il segnalante

Manuale per il ricevente

Misure Tecniche